

COMUNICAZIONE DI :

- ☐ **CESSIONE DI FABBRICATO**
(Art. 12 D.L. 21.3.1978 n. 59, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18.05.78 n. 191)
- ☐ **CESSIONE DI FABBRICATO**
- ☐ **OSPITALITA'**
- ☐ **ASSUNZIONE ALLE DIPENDENZE**
(a straniero od apolide - Art. 7 D. Lgs. N. 286 del 25.07.1998)

I.... sottoscritt.....

C
E
D
E
N
T
E

(Cognome) _____ (Nome) _____
(Data di nascita) _____ (Comune di Nascita) _____ (Pr) _____
(Residenza) ⁽¹⁾ _____

Dichiara che in data ⁽²⁾ _____ ha ⁽³⁾ _____
per uso _____ al Signor:

C
E
S
S
I
O
N
A
R
I
O

(Cognome) _____ (Nome) _____
(Data di nascita) _____ (Comune di Nascita) _____ (Pr) _____
(Cittadinanza) _____ (Residenza) ⁽¹⁾ _____
(Tipo di documento) _____ (Numero di documento) _____
(Data di rilascio) _____ (Autorità rilascio documento) _____

Il fabbricato sottoindicato già adibito ad uso ⁽⁴⁾ _____ sito in

F
A
B
B
R
I
C
A
T
O

(Comune) **MALALBERGO** (Provincia) **BOLOGNA**
(Via o Piazza) _____ N. _____ Cap. **40051**
(Piano) _____ (Scala) _____ (Interno) _____ (N. Vani) _____ (N. Accessori) _____ (N. Ingressi) _____

Data ⁽⁵⁾ _____

Il Dichiarante

- | | |
|-----|---|
| (1) | Indicare nell'ordine: Comune, Provincia, Via o Piazza, Numero Civico |
| (2) | Indicare la data dell'atto di cessione |
| (3) | Indicare il motivo della comunicazione (es. vendita, locazione, cessione in comodato d'uso, assunzione, ospitalità) |
| (4) | Indicare l'uso a cui è adibito il fabbricato (es. abitazione, negozio, ecc.) |
| (5) | Indicare la data di compilazione del modulo. |

CESSIONE DI FABBRICATO

Art. 12 del D.L. 21.3.1978, n. 59 convertito in legge 18.5.1978 n. 191

1) Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un periodo superiore a 1 mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, ha l'obbligo di comunicare all'Autorità di Pubblica sicurezza, entro 48 ore dalla consegna dell'immobile, la sua esatta ubicazione nonché le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene, e gli estremi del documento di riconoscimento che il cedente deve richiedere al cessionario.

A) La comunicazione deve essere effettuata da chiunque (persona fisica o giuridica, pubblica o privata) ceda ad altri, a qualunque titolo e per un periodo superiore ad 1 mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, all'autorità di Pubblica Sicurezza (Commissariato di P. S. o, ove questo manchi, al Sindaco). L'obbligo spetta a chi, avendo la disponibilità dei locali in nome proprio o altrui (proprietario, usufruttuario, locatario in caso di sublocazione, rappresentante legale), li cede ad altri. La legge stabilisce, inoltre, che l'identità del cessionario deve essere obbligatoriamente accertata dal cedente (al fine di compilare con i relativi dati anagrafici il modulo), mediante l'esame di un documento di identità. Non sono ammesse altre modalità, neppure l'eventuale conoscenza personale.

B) Le comunicazioni debbono avvenire entro **48 ore** dalla consegna dei locali. Per la decorrenza dei termini si deve cioè tener conto del momento della disponibilità di fatto dell'immobile, e non del momento dell'accordo o della firma del contratto. Inoltre, poiché la comunicazione deve avvenire entro **48 ore** dalla consegna, è ovvio che, in caso di rinnovo o proroga della disponibilità al medesimo soggetto, essa non deve essere ripetuta.

C) Deve essere denunciata la cessione dei fabbricati di qualsiasi tipo e condizione e a qualunque uso adibiti: fabbricati civili, commerciali, industriali, urbani, rustici, integri, semidiroccati, in costruzione.

D) La comunicazione deve avvenire mediante consegna, presso i Commissariati di Pubblica sicurezza nella cui circoscrizione risulta l'immobile, dell'apposito modulo.

La comunicazione può essere effettuata anche per posta, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

DICHIARAZIONE DI OSPITALITA'

Art. 7 D. L. n. 286 del 25.7.1998 e successive modifiche del 30.07.2002 n. 189

1) Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro **48 ore (quarantotto)** all'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza.

2) La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio e il titolo il quale la comunicazione è dovuta.

2-Bis) Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160,00 a 1.100,00 Euro (*comma aggiunto dall'art. 8 L. 30 Luglio 2002, n. 189*).